

AIMAG S.p.A.

Capitolato tecnico dell'assicurazione ALL RISKS DANNI DIRETTI E INDIRETTI

CIG: B92D89C8B8

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2026**

Frazionamento Annuale

Sommario

SEZIONE 1 - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	6
NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	6
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	6
Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	6
Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 1.4 - Durata del contratto	6
Art. 1.5 - Rinvio alle norme di legge	7
Art. 1.6 - Produzione di informazioni sui sinistri	7
Art. 1.7 - Interpretazione del contratto	7
Art. 1.8 - Oneri fiscali	7
Art. 1.9 - Foro competente	7
Art. 1.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	7
Art. 1.11 - Coassicurazione e delega	7
Art. 1.12 - Clausola Broker	8
Art. 1.13 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 1.14 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 1.15 - Revisione dei prezzi	9
NORME CHE REGOLANO L'INDENNIZZO – VALIDE PER LE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI .	10
Art. 1.16 - Limite massimo dell'indennizzo	10
Art. 1.17 - Titolarità dei diritti nascenti	10
Art. 1.18 - Procedura per la valutazione del danno	10
Art. 1.19 - Mandato dei periti	10
Art. 1.20 - Assicurazione presso altri assicuratori	11
Art. 1.21 - Pagamento dell'indennizzo	11
SEZIONE 2 - DANNI DIRETTI	12
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	16
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	16
Art. 2.2 - Esclusioni	16
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	19
Art. 2.3 - Spese ricerca guasto	19
Art. 2.4 - Colpa grave	19
Art. 2.5 - Eventi atmosferici	19
Art. 2.6 - Eventi sociopolitici – Terrorismo - Sabotaggio	19
Art. 2.7 - Fenomeno elettrico	19
Art. 2.8 - Inondazioni, alluvioni, esondazioni	20
Art. 2.9 – Allagamento – Bomba d'acqua	20
Art. 2.10 - Terremoto - Sisma	20
Art. 2.11 - Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.	20
Art. 2.12 - Costo di ripristino del terreno	20
Art. 2.13 - Anticipo dell'indennizzo (valida anche per sezione Danni Indiretti)	21
Art. 2.14 - Ricostruzione archivi	21
Art. 2.15 - Crollo e collasso strutturale di fabbricati	21
Art. 2.16 - Guasti alle macchine	21
Art. 2.17 - Guasti alle apparecchiature elettroniche	22
Art. 2.18 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti (valida anche per sezione Danni Indiretti)	23
Art. 2.19 - Spese peritali (valida anche per sezione Danni Indiretti)	23
Art. 2.20 - Ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione	23
Art. 2.21 - Ricorso terzi	23
Art. 2.22 - Rinuncia all'azione di rivalsa	24
Art. 2.23 - Universalità	24
Art. 2.24 - Indennizzo separato per ciascuna partita	24
Art. 2.25 - Compensazione fra partite	24
Art. 2.26 - Impiego mobile	24

AIMAG S.p.A.
Capitolato tecnico dell'assicurazione All Risks Danni Diretti e Indiretti

Art. 2.27 - Ripristino dei danni	24
Art. 2.28 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi	25
Art. 2.29 - Valori (Esclusi Furto – Rapina – Estorsione).....	25
Art. 2.30 - Furto - rapina - estorsione.....	25
Art. 2.31 - Spese di collaudo.....	28
Art. 2.32 - Dispersione di sostanze.....	28
Art. 2.33 - Merci in refrigerazione	28
Art. 2.34 - Cedimenti, smottamenti di terreni.....	28
Art. 2.35 – Frana / Franamento	28
Art. 2.36 - Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli	29
Art. 2.37 – Beni mobili/macchinario/impianti/merci presso terzi	29
Art. 2.38 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale	29
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO	30
Art. 2.37 - Obblighi in caso di sinistro.....	30
Art. 2.38 - Valore delle cose assicurate.....	30
Art. 2.39 - Determinazione del danno.....	31
Art. 2.40 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)	31
Art. 2.41 - Assicurazione parziale	32
Art. 2.42 - Coppie o serie	32
SEZIONE 3 DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE.....	34
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	35
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 3.2 - Esclusioni.....	35
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	35
Art. 3.3 - Aggiornamento della somma assicurata - Obblighi di comunicazione.....	35
Art. 3.4 - Copertura automatica della somma assicurata.....	36
Art. 3.5 - Cessazione del rischio	36
Art. 3.6 - Cessione o alienazione, fusione o scissione	36
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	36
Art. 3.7 - Fornitori e Clienti	36
Art. 3.8 - Perdite conseguenti a disposizioni dell'Autorità	36
Art. 3.9 - Perdite conseguenti ad impedimento di accesso	36
Art. 3.10 - Forniture pubbliche o private.....	37
Art. 3.11 - Franchigia sulla sezione Danni Diretti di riferimento	37
Art. 3.12 - Beni non assicurati nella sezione Danni Diretti	37
Art. 3.13 - Interdipendenza	37
Art. 3.14 - Articolazione dell'attività su più settori di attività	37
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO	38
Art. 3.15 - Obblighi in caso di sinistro.....	38
Art. 3.16 - Determinazione del danno.....	38
SCHEDA RIEPILOGATIVA - FRANCHIGIE, SCOPERTI -	39
LIMITI DI INDENNIZZO	39
SCHEDA DI POLIZZA	43

DEFINIZIONI GENERALI A VALERE PER TUTTE LE SEZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:

L'Impresa con sede legale in Italia tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile (e non qualificabile quale Impresa Agricola ai sensi del 2135 c.c.), il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

AIMAG S.p.A in nome proprio nonché per conto di AS Retigas, Sinergas Impianti, AeB Energie ove non assicurate con altri contratti assicurativi per lo stesso rischio.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Broker incaricato

Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero la Società Aimag S.p.A., in nome proprio nonché per conto di AS Retigas, Sinergas Impianti, AeB Energie

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati

Descrizione del rischio / attività

Si prende atto che le attività del Contraente/Assicurato, indicate in via generica ed a titolo esemplificativo e non limitativo, sono le seguenti:

- Gestione impianti, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
- Impianto e gestione dell'intero ciclo dell'acqua;
- Gestione dello stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali;
- Produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
- Pubblica illuminazione;
- Torri Piezometriche;
- Produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- Infrastrutture e servizi di telecomunicazione;
- Altri servizi di interesse generale a rilevanza economica ed attività imprenditoriali connesse al profilo delle competenze aziendali;
- Progettazione e produzione di dispositivi per la conversione del volume del gas.
- La ricerca, la captazione, l'utilizzazione, la distribuzione, la somministrazione e la commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché di minerali o di altro qualsiasi prodotto del sottosuolo per destinarli a qualsiasi uso, anche attraverso opportune trasformazioni;
- Lo studio, l'acquisto, la locazione e l'esercizio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia elettrica e a qualsiasi altro scopo;
- L'attività di studio e sperimentazione in campo energetico mirate allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;
- Attività di laboratorio: analisi microbiologiche, chimiche e fisiche in matrici ambientali.

Per quanto qui non espressamente elencato a titolo esemplificativo si rimanda all'oggetto sociale indicato nello Statuto delle varie Società assicurate.

Il Contraente/Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando a società o consorzi, nonché esercitarle "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Tutte le attività indicate nei vari Statuti sono automaticamente assicurate.

Le attività vengono svolte presso le sedi dell'Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro il limite territoriali previsti dalla Polizza.

Il Contraente/Assicurato potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate. In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari, da chiunque commissionate e comunque tutte quelle previste dal proprio Statuto, nulla escluso né eccettuato.

Danni Diretti

I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni Indiretti

Sospensione di attività e
qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Franchigia

L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

L'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

L'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.

Primo Rischio Assoluto

La forma assicurativa che prevede che la Compagnia si impegni, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato fosse inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro / Danno

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società o Compagnia

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

SEZIONE 1 - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art. 120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura, ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il

contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la data di scadenza, la Società è obbligata a concedere una proroga alle condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di 90 giorni.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.6, fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 1.5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.6 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 1.7 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 1.12 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, anche per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 8%.

Art. 1.13 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.14 - Trattamento dei dati personali

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 1.15 - Revisione dei prezzi

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 1.1 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'art. 1.4, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

NORME CHE REGOLANO L'INDENNIZZO – VALIDE PER LE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

Art. 1.16 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 1.17 - Titolarità dei diritti nascenti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Qualora le garanzie siano prestate per conto terzi, l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti, fermo quanto previsto nell'articolo 2.19 – Spese peritali.

Art. 1.19 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, anche di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui agli Artt. Obblighi in caso di sinistro relativi alle singole Sezioni;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
5. determinare l'ammontare del danno secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. Determinazione del danno relativi alle singole Sezioni;
6. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese (di salvataggio, demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.), in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente

all'indennizzabilità del danno.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono liberatamente impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 1.20 - Assicurazione presso altri assicuratori

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Inoltre l'assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria od assicurativa di gradimento alla società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

SEZIONE 2 - DANNI DIRETTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento – Bomba d'acqua

Qualsiasi forma di accumulo spandimento e/o riversamento di acqua, compreso anche il rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua), diverso da acqua condotta, alluvioni e/o inondazioni e/o esondazioni.

Alluvione e/o inondazione e/o esondazione.

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Apparecchiature elettroniche e supporti dati

- Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:
- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità), compresi dati e programmi;
 - di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
 - per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
 - di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radiocetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
 - audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
 - di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, pese e bilance elettroniche);
- ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non, contenente rilevante componente elettronica, purché non a corredo o al servizio del macchinario.

Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

- Supporti di dati; software; istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici;

Beni assicurati

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private o a causa di urto di veicoli.

Beni immobili

Tutti i beni immobili.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, comprese fondazioni, opere murarie e di finitura, impianti idrosanitari, i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti dal Contraente a qualsiasi uso e destinazione, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati; sono comprese le spese indirette, quali la direzione dei lavori, i collaudi, l'organizzazione cantiere, ecc.
- piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, aree a verde, impianti di illuminazione esterna ed altri impianti generici minori, nonché altre opere esterne, comprese relative opere di fondazione e basamenti;
- cabine d'utenza, cabine di zona, cabine primarie;
- impianti di trasmissione dati e telecomunicazione;
- impianti, trasmissioni, condutture, camini, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
- sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004;
- fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.
- Stazioni ecologiche

- Torri piezometriche

Beni mobili / Contenuto

Tutti i beni non rientranti nella definizione di "Beni immobili", "Fabbricati di interesse storico od artistico", "Rete di teleriscaldamento".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- impianti selezione, pre-trattamento, trattamento meccanico rifiuti;
- macchinari, impianti ed attrezzature non al servizio dei fabbricati;
- sostanze liquide e gassose;
- mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio;
- cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni;
- raccolte e collezioni, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria e valori (come da definizione), escluso quanto oggetto di eventuale separata polizza "All Risks" oggetti d'arte;
- apparecchiature elettroniche (come da definizione);
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- scorte e merci in genere, inclusi rifiuti oggetto di selezione trattamento o lavorazione, parti di ricambio, carburanti, lubrificanti, gas tecnici, materiali di consumo, gomme, sacchi, prodotti chimici, reagenti e solventi in genere, materiale di laboratorio derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
- beni e valori dei dipendenti;
- centrali idroelettriche;
- impianti e impermeabilizzazioni delle discariche, teli in HDPE e TNT e/o materiale diverso incluse spese di allestimento, installazione e posa in opera;
- resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili - fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato -.

Il tutto di proprietà del Contraente/Assicurato e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura e destinazione d'uso.

Costo di rimpiazzo

Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino (valido per i terreni)

Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Frana/Franamento

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Furto

Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

Impianti fotovoltaici

impianti fotovoltaici, compresi pannelli solari, inverter e impianti elettrici di collegamento;

Impianti rete, gas e acquedotti

Impianti e reti di distribuzione gas e acqua

Rapina

La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Smottamento

Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Stima accettata

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Supporti di dati

Qualsiasi materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili dalla macchina.

Terremoto - Sisma

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto - Sisma", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Terreno

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Valori

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque sia la causa, salvo quanto stabilito dal successivo articolo "Esclusioni".

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:

- Acqua condotta:
 - acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
 - fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- Caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

Art. 2.2 - Esclusioni

A. La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) eruzione vulcanica;
- d) dolo del Contraente e dell'Assicurato giudizialmente accertato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di beni. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;

- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanta previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";

m) maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina.

Tutto quanto sopra – ad eccezione dei punti a) e b) – salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

B. Malattie pandemiche o epidemiche

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per "Malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi "Malattia pandemica o epidemica", come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi "Malattia pandemica o epidemica" disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una "Malattia pandemica o epidemica" non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente clausola sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

C. Esclusione cyber risk

Definizioni

- Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
- Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Si precisa quanto segue:

a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali:

- conseguenti in tutto o in parte, a:
 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
 4. utilizzo di cripto valute;

5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).
- dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:
 1. uso di Internet o intranet;
 2. trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 3. uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 4. qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
- b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - "Violazione della Privacy e dei Dati";
 - "Violazione del Sistema Informatico".

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti punti a) e b).

D. Esclusione Sanzioni Internazionali

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

E. Esclusione Territoriale

Si intendono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti paesi:

- Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

F. Beni esclusi dall'assicurazione

1. Il valore del terreno;
2. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato; La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:
 - l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
 - l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
3. Veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
4. Aeromobili e natanti.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 2.3 - Spese ricerca guasto

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.4 - Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi assicurati anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato.

Art. 2.5 - Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

Per tutti i danni da Grandine (indipendentemente che siano su oggetti fragili e non fragili) debbono intendersi esclusi i danni di natura estetica ove l'effetto della grandine (es.: "picchiettatura") non infici la funzionalità e la sicurezza dell'immobile e/o della sua copertura.

Relativamente ai danni causati da *gelo* la Società è obbligata unicamente per i danni materiali e diretti a macchinari e impianti.

Relativamente a danni materiali e diretti causati da *sovraccarico di neve*, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.6 - Eventi sociopolitici – Terrorismo - Sabotaggio

La Società risponde dei danni derivanti da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e/o di sabotaggio.

La Società non indennizza danni se originati da atti di terrorismo o causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.7 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti a personal computer, impianti fotovoltaici, impianti fissi e specifici, macchinari ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, anche per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 2.41 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di

indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.8 - Inondazioni, alluvioni, esondazioni

La Società indennizza i danni causati da inondazioni, alluvioni, esondazioni.

La Società non indennizza i danni a beni all'aperto se non fisse per natura e destinazione.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.9 – Allagamento – Bomba d'acqua

La Società indennizza i danni causati da allagamento – bomba d'acqua.

La Società non indennizza i danni a beni all'aperto se non fisse per natura e destinazione.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.10 - Terremoto - Sisma

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici, terremoto, sisma, la garanzia sarà prestata entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.11 - Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.

La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati, nonché le spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residui dalle operazioni predette.

Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. .12 - Costo di ripristino del terreno

Ai sensi della vigente normativa (Legge 213 del 2023 e ss.mm.ii.), in caso di evento naturale o catastrofe (esondazioni, inondazioni, alluvioni, frane, terremoti, etc.), la Società rimborsa alla Contraente i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.13 - Anticipo dell'indennizzo (valida anche per sezione Danni Indiretti)

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 2.14 - Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, archivi amministrativi e/o tecnici, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 2.41 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.15 - Crollo e collasso strutturale di fabbricati

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dai beni assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.16 - Guasti alle macchine

La Società si obbliga ad indennizzare i danni causati da guasti meccanici, mancato od anormale funzionamento di macchinari o impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate a pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato siano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di assicurazione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.17 - Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 2.41 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.18 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti (valida anche per sezione Danni Indiretti)

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.19 - Spese peritali (valida anche per sezione Danni Indiretti)

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

Resta inteso che gli onorari del perito incaricato dal contraente verranno liquidati direttamente dalla compagnia di assicurazione nei limiti previsti dalla polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.20 - Ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 2.21 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi (compresi appaltatori, enti-società controllanti e società controllate-partecipate-collegate) da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a case che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 2.22 - Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllanti, controllate e collegate, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.23 - Universalità

Qualora una cosa, inerente all'attività dichiarata in polizza, non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla somma assicurata "Beni mobili".

Art. 2.24 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurata sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 1.20 pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 1.20, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 2.25 - Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C..

Art. 2.26 - Impiego mobile

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere dotati di tetto rigido.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.27 - Ripristino dei danni

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se

questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà al Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici del Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente del Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino del Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezzario della Camera di Commercio competente.

Art. 2.28 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa.

Art. 2.29 - Valori (Esclusi Furto – Rapina – Estorsione)

Si conviene di ritenere assicurati i Valori come da specifica Definizione.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 2.41 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Agli effetti della presente condizione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.30 - Furto - rapina - estorsione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento di beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e merci) e valori situati nei fabbricati assicurati causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
 - b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati e dei relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale,

terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortuno, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda riepilogativa.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda riepilogativa- franchigie, scoperti e limiti di indennizzo).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è inoltre valida per il furto di:

- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;
- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

Art. 2.30 - 1.2) Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in aree diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Art. 2.30 - 1.3) Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda riepilogativa-franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sotto la voce "Furto con destrezza".

Art. 2.30 - 2) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste. Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

Art. 2.30 - 3) Rapina/Estorsione

Si precisa che:

- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, nel caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 2.30 - 4) Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

Agli effetti della presente garanzia "Furto – Rapina – Estorsione" il pagamento dell'indennizzo sarà

effettuato entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita scheda riepilogativa- franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 20%°.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.

Art. 2.31 - Spese di collaudo

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, riconosce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e le relative prove di idoneità di beni assicurati ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, ciò fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato riferibile al bene interessato dal sinistro.

Art. 2.32 - Dispersione di sostanze

Si precisa che la dispersione di sostanze liquide o gassose, e i danni da essa provocati, è coperta di assicurazione, ferma l'esclusione dei danni da stillicidio, usura, corrosione, imperfetta tenuta per difetto strutturale dei contenitori, raccordi o tubazioni e quelli verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.33 - Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata a PRA entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia previsti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.34 - Cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in occasione di smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

La garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.35 – Frana / Franamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati occorsi a seguito di Frana / Franamento.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti

nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.36 - Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati causati da movimentazione interna e urto dei veicoli.

La garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.37 – Beni mobili/macchinario/impianti/merci presso terzi

Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro – smart working.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 2.38 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 30% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi euro 10.000,00 o qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo:

Art. 2.37 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

Art. 2.38 - Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Beni Immobili – Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2. Beni mobili (Macchinari, Attrezzature ed arredamento, ecc.) Apparecchiature elettroniche – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale,

compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 2.39 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

1. per i Beni Immobili – Fabbricati, applicando il deprezzamento stabilito al precedente Art. 2.38 Valore delle cose assicurate, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
2. per i Beni Mobili - Apparecchiature elettroniche, le reti, gli impianti fotovoltaici, il teleriscaldamento, la pubblica illuminazione – e le Merci, deducendo dal valore di cui al precedente Art. 2.38 Valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Relativamente ai Terreni l'ammontare del danno è determinato in base al costo di ripristino delle parti distrutte o danneggiate

3. per i valori, l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
 - per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano;
 - se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
 - per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
 - per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.
4. per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
 - a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
 - d) per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.40 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:
 - a) Per i Beni Immobili – Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
 - b) Per i Beni Mobili (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci) - Apparecchiature elettroniche le reti, gli impianti fotovoltaici, il teleriscaldamento, la pubblica illuminazione–, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia

rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione e ripristino dei beni danneggiati,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;

2. agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;

5. se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nel limite della somma assicurata;

6. è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

Art. 2.41 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte a norma dei precedenti articoli, risulta che al momento del sinistro i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% e il valore risultante al momento del sinistro.

Questa norma non si applica qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto.

Art. 2.42 - Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione

AIMAG S.p.A.

Capitolato tecnico dell'assicurazione All Risks Danni Diretti e Indiretti

del costo di rimpiazzo".

SEZIONE 3 DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Costi variabile della produzione venduta

L'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato.

A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie e ai costi per servizi variabili connessi con l'attività produttiva.

Vedere Sezione 4 - Determinazione della somma assicurata sezione 3 – “danni da interruzione di esercizio”

Margine di contribuzione

La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenute posteriormente alla data del sinistro.

Ricavi di vendita

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata, svolta nel luogo indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata alla Scheda Riepilogativa – Franchigie, Scoperti - Limiti di Indennizzo.

Franchigia temporale

L'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. Tale franchigia si ottiene dividendo il Margine di Contribuzione assicurato per il numero di giorni del periodo di indennizzo (da intendersi pari a 360 giorni) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di giorni (franchigia temporale) riportato alla Scheda Riepilogativa – Franchigie, Scoperti - Limiti di Indennizzo. Tale importo rimarrà sempre e comunque a carico dell'Assicurato.

Somma assicurata

La cifra indicata in polizza che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione:

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, a deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 Esclusioni della Sezione Danni Diretti, indennizza la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita ed alle spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita, derivanti da inattività, parziale o totale, provocata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti.

Art. 3.2 - Esclusioni

La Società non indennizza la perdita di Margine di Contribuzione dovuti a:

- a. dolo del Contraente/Assicurato;
- b. provvedimenti imposti dall'Autorità;
- c. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- d. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- e. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 3.3 - Aggiornamento della somma assicurata - Obblighi di comunicazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- 1) la nuova somma assicurata;
- 2) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- 3) l'importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. In caso di differenza negativa, la Società provvederà al rimborso del relativo premio al netto delle imposte;
- 4) l'importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. In caso di differenza negativa, la Società provvederà al rimborso del relativo premio al netto delle imposte.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato allo stesso l'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi la nuova somma assicurata, la Società può, fino a 60 giorni dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 3.4 - Copertura automatica della somma assicurata

Se il Contraente o l'Assicurato ottempera agli obblighi di cui al precedente Art. 3.3 Aggiornamento della somma assicurata – Obblighi di comunicazione, la Società si impegna a ritenere garantito un aumento della somma assicurata entro il limite del 30% della somma stessa.

Art. 3.5 - Cessazione del rischio

La presente Sezione è automaticamente annullata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, della Sezione Diretti, anche la presente Sezione si intende tacitamente disdetta o risolta a partire dalla data stessa, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 3.6 - Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro 30 giorni dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni, la presente Sezione è automaticamente annullata e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti.

Art. 3.7 - Fornitori e Clienti

Qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da sinistro che risulterebbe indennizzabile ai sensi della Sezione Danni Diretti della presente polizza e tale sinistro causi un'interruzione – totale o parziale - dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate, l'eventuale perdita di Margine di Contribuzione che potrà derivare all'Assicurato stesso, sarà indennizzata secondo le condizioni tutte della presente Sezione sino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

La presente condizione particolare non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

Art. 3.8 - Perdite conseguenti a disposizioni dell'Autorità

La Società, a parziale deroga dell'Art. 3.2 Esclusioni, punto b), indennizza i Danni Indiretti derivanti da inattività – parziale o totale -, per un periodo non superiore a 30 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente condizione particolare non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

Art. 3.9 - Perdite conseguenti ad impedimento di accesso

La Società indennizza i Danni Indiretti derivanti da inattività – parziale o totale -, per un periodo non superiore a 30 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate, causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate nella polizza di riferimento né detenute a qualunque titolo dall'assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla polizza di riferimento stessa.

Art. 3.10 - Forniture pubbliche o private

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività assicurata causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione o linea per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano essi di proprietà pubblica o privata) poste entro il raggio di 5 Km., della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti e sino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 3.11 - Franchigia sulla sezione Danni Diretti di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la sezione Danni Diretti di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termine della sezione di riferimento, del danno diretto.

Art. 3.12 - Beni non assicurati nella sezione Danni Diretti

L'assicurazione si intende estesa ad eventuali perdite che possano derivare da interruzioni di esercizio o intralcio causati all'attività assicurata da un sinistro che abbia colpito beni non assicurati dalla presente polizza, in uso a qualsiasi titolo al Contraente, sempreché il sinistro sia causato da un evento indennizzabile nella sezione Danni Diretti di riferimento.

Art. 3.13 - Interdipendenza

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di Contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione Danni Materiali di riferimento, che abbia colpito i beni e/o l'ubicazione di una delle aziende, assicurate da questa polizza, facenti parte del medesimo Gruppo dell'Assicurato in qualità di controllanti, controllate o collegate.

Il Contraente si impegna a adoperarsi affinché possano essere eseguite tutte le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari presso l'ubicazione colpita dal sinistro e affinché vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto di tale sinistro sulla propria attività.

Art. 3.14 - Articolazione dell'attività su più settori di attività

Se l'attività assicurata è divisa in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni dell'arti. 3.16 "Determinazione del danno" si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore all'importo dato dalla somma del Margine di Contribuzione di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro), proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i 12 mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e quest'ultimo importo.

Ai fini di cui sopra l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di sinistro, i risultati economici distinti per ciascuno dei settori di attività assicurati.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo.

Art. 3.15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o diminuire la perdita indennizzabile;
- 2) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fornire a proprie spese alla Società, entro 60 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite;
- 4) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3.16 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- 1) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:
 - calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato. Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo;
- 2) relativamente alle spese supplementari:
 - calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di Contribuzione in tal modo evitata al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui ad 1) e 2) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

**SCHEDA RIEPILOGATIVA - FRANCHIGIE, SCOPERTI -
LIMITI DI INDENNIZZO**

SEZIONE DANNI DIRETTI

Art.	GARANZIE	Scoperto %	Franchigia/ minimo – scoperto per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo €
	Frontale: per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	==	==	20.000.000,00
==	Partite 1 – 2 – 3 Servizio Ambiente – rifiuti, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	10	300.000,00	Somme assicurate alle relative partite
==	Partite 4-5-6-7-8-9-10 Servizio Gas e Servizio idrico – Fognario, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	==	10.000,00	Somme assicurate alle relative partite
==	Partita 11 Teleriscaldamento, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	==	5.000,00	Somma assicurata alla relativa partita
==	Partita 12 Servizio Pubblica Illuminazione, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	==	15.000,00	Somma assicurata alla relativa partita
==	Partita 13 Impianti Fotovoltaici, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	==	20.000,00	Somma assicurata alla relativa partita
==	Partite 14-15 Sedi amministrative – magazzini, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	==	1.500,00	Somme assicurate alle relative partite
2.1	Acqua condotta -		1.000,00	250.000,00
2.3	Spese di ricerca del guasto		1.000,00	25.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo assicurativo annuo
2.5	Eventi atmosferici		10% min € 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno.
	- fatto salvo per sovraccarico da neve		2.000,00	4.000.000,00
	- fatto salvo per Gelo		1.000,00	150.000,00
	- fatto salvo per Grandine	10	20.000,00	500.000,00

AIMAG S.p.A.
Capitolato tecnico dell'assicurazione All Risks Danni Diretti e Indiretti

2.6	Eventi sociopolitici, atti dolosi, terrorismo, sabotaggio: Partite 1-2-3 Servizio Ambiente – rifiuti	10	300.000,00	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione e relativo contenuto con il massimo di €5.000.000,00
	Eventi sociopolitici, atti dolosi, terrorismo, sabotaggio: Altre Partite assicurate	10	5.000,00	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione e relativo contenuto con il massimo di 10.000.000,00
	Terrorismo	20	20.000,00	20% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 5.000.000,00
2.7	Fenomeno elettrico		10.000,00	250.000,00
2.8	Alluvioni, Inondazioni, esondazioni	10	20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	40% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 4.000.000,00
2.9	Allagamento – Bomba d'acqua		10% min € 5.000,00	500.000,00
2.10	Terremoto - Sisma	20	30.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	40% del valore di ricostruzione del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 8.000.000,00
2.11	Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.	Nessuna		1.000.000,00 a 20% di cui all'art. 2.11 in eccesso
2.12	Costo di ripristino del terreno		10.000,00	La somma assicurata alla relativa partita Terreno
2.14	Ricostruzione archivi		1.000,00	300.000,00
2.15	Crollo e collasso strutturale di fabbricati	10	10.000,00	500.000,00
2.16	Guasti alle macchine		10% min 15.000,00	500.000,00
2.15	Guasti alle apparecchiature elettroniche		2.000,00	25.000,00
2.18	Onorari di architetti, professionisti e consulenti	Nessuna		50.000,00
2.19	Spese peritali	Nessuna		100.000,00
2.21	Ricorso terzi e locatari	Nessuna		La somma assicurata alla

AIMAG S.p.A.
Capitolato tecnico dell'assicurazione All Risks Danni Diretti e Indiretti

				relativa partita
2.27	Impiego mobile		1.000,00	100.000,00
2.29	Valori (esclusi Furto – Rapina)		1.000,00	30.000,00
2.30	Furto, rapina, estorsione, guasti cagionati dai ladri, con i seguenti sotto limiti:			
	Furto, rapina, estorsione di beni		1.000,00	50.000,00
	Furto, rapina, estorsione di valori			30.000,00
	Portavalori			5.000,00
	Furto con destrezza			5.000,00
	Furto di beni posti all'aperto per destinazione d'uso		2.000,00	20.000,00
	Furto "beni mobili - contenuto" posti all'esterno in aree dotate di recinzione		2.000,00	20.000,00
	Furto beni in rame		3.000,00	20.000,00
2.32	Dispersione di sostanze		2.500,00	250.000,00
2.33	Merci in refrigerazione		1.000,00	20.000,00
2.34	Cedimenti, smottamenti di terreni	10	10.000,00	1.000.000,00
2.35	Frana - Franamento	10	10.000,00	1.000.000,00
2.36	Danni da movimentazione interna e urto di veicoli		5.000,00	250.000,00
2.37	Beni mobili/macchinario/impianti/merci presso terzi		5.000,00	500.000,00

SEZIONE DANNI INDIRETTI

Art.	GARANZIE	Franchigia	Periodo di indennizzo - Limite di indennizzo €
Tutte, fatto salvo per:		20 giorni	6 mesi, con il limite di € 5.000.000,00
	Guasti alle macchine / Fenomeno elettrico	€ 15.000,00	€ 1.000.000,00
3.7	Fornitori e clienti	10 giorni	€ 500.000,00
3.8	Disposizioni delle Autorità	30 giorni	€ 300.000,00
3.9	Impedimento di accesso	30 giorni	€ 300.000,00
3.10	Forniture pubbliche e private	30 giorni	€ 300.000,00

IN AGGREGATO SEZIONI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI

GARANZIE	Limite di indennizzo (per sinistro e per annualità) €
Frontale: per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sottoindicato	20.000.000,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti / Spese peritali	150.000,00
Eventi atmosferici	10.000.000,00
Eventi sociopolitici, atti dolosi, terrorismo, sabotaggio: Partite 1-2-3 Servizio Ambiente – rifiuti	5.000.000,00
Eventi sociopolitici, atti dolosi: Altre partite- settori	10.000.000,00
Fenomeno elettrico	250.000,00
Terremoto	8.000.000,00
Alluvioni, Inondazioni, esondazioni Allagamenti	4.000.000,00
Crollo e collasso strutturale di fabbricati	1.000.000,00
Guasti alle Macchine	750.000,00
Dispersione di sostanze	500.000,00
Cedimenti, smottamenti di terreni Frana - Franamenti,	1.000.000,00
Danni da movimentazione interna e urto di veicoli	250.000,00

Determinazione della somma assicurata Sezione 3 – “danni da interruzione di esercizio”

Voci di bilancio per AIMAG spa 31.12.2024	Importi in €	
	+	-
+ Ricavi di vendita	104.970.830,00	
+ Rimanenze finali	1.759.444,00	
- Rimanenze iniziali		1.709.710,00
Acquisti dell'anno		13.176.522,00
Spese sopprimibili		
- Servizi (80%)		33.218.310,40
TOTALI	[A] 106.730.274,00	[B] 48.104.542,40
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	58.625.732,00	
SOMMA ASSICURATA	59.000.000,00 (soggetta ad aggiornamento – Sezione 3 – art. 3.3)	

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza all risks danni diretti ed indiretti n°

Contraente: AIMAG S.p.A.
Via Maestri del Lavoro 38
41037 Mirandola
P.I. 00664670361

durata del contratto: 1 anno
effetto dal: 31/12/2025
scadenza il: 31/12/2026
frazionamento: annuale

RIEPILOGO – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI E PREMIO

SEZIONE DANNI DIRETTI

Partite assicurate per settore attività	Somme assicurate	Tasso lordo %°	Premio lordo
AMBIENTE-RIFIUTI Compostaggio-stazioni ecologiche-discardie			
1. Fabbricati	€ 72.215.000,00		
2. Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 68.005.550,00		
3. Merci-scorte a PRA	€ 230.550,00		
GAS Cabine – impianti estrazione -reti			
4. Fabbricati	€ 319.500,00		
5. Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 16.157.500,00		
6. Rete di distribuzione a PRA	€ 1.000.000,00		
7. Merci-scorte a PRA	€ 50.000,00		
SERVIZIO IDRICO – Fognario			
8. Fabbricati	€ 54.900.000,00		
9. Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 39.868.000,00		
10. Rete di distribuzione a PRA	€ 1.000.000,00		
TELERISCALDAMENTO			
11. Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 20.000.000,00		
PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
12. Rete di distribuzione a PRA	€ 800.000,00		
IMPIANTI FOTOVOLTAICI			
13. Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 365.000,00		
SEDI AMMINISTRATIVE - Magazzini			
14. Fabbricati	€ 20.071.000,00		
15. Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 11.709.137,00		
PARTITE valide per tutti i settori di attività			
16. Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00		
17. Terreni a PRA	€ 2.000.000,00		

TOTALE	€ 313.691.237,00		

SEZIONE DANNI INDIRETTI

Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo %°	Premio lordo
1) Margine di contribuzione	59.000.000,00		
Totale premio lordo relativo alla sezione Danni Indiretti			

RIEPILOGO PREMI DI POLIZZA

	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
Sezione Danni Diretti			
Sezione Danni Indiretti			
TOTALE			

La Società

Il Contraente
